

## PROCESSO PENALE ALLO STRANIERO: ALCUNE OSSERVAZIONI SUL DIRITTO ALL'INTERPRETE E ALLA TRADUZIONE DEGLI ATTI

di Diletta Perugia

**Abstract.** *Le modifiche legislative introdotte nel codice di procedura penale in ordine al diritto all'interprete e alla traduzione degli atti processuali nei confronti dell'imputato straniero segnano l'inizio di un percorso di derivazione europea improntato al rispetto di una parità di trattamento tra l'imputato alloglotto e quello italiano. Tale processo necessita, però, di ulteriori passi al fine di coniugare l'intervento del legislatore italiano all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità la quale non sembra ancora aver recepito fino in fondo la ratio della Direttive europee a tutela dell'imputato straniero.*

SOMMARIO: 1. L'assistenza linguistica agli stranieri nel processo penale e l'intervento europeo per il rafforzamento della fiducia reciproca tra gli Stati membri. – 2. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, una nuova visione del diritto di difesa per lo straniero. – 3. L'informazione sull'accusa. – 4. La vittima "straniera" e i nuovi traguardi legislativi. – 5. Sanzioni e rimedi giurisprudenziali in casi di assenza dell'interprete e mancata traduzione degli atti.

### **1. L'assistenza linguistica agli stranieri nel processo penale e l'intervento europeo per il rafforzamento della fiducia reciproca tra gli Stati membri.**

L'espansione dell'Unione Europea e il forte incremento dei flussi migratori<sup>1</sup> nei singoli Stati membri impongono di soffermare l'attenzione sul fenomeno dello straniero sottoposto a procedimento penale e, più nello specifico, sull'effettiva partecipazione dello stesso al processo e sulla comprensione di quanto accade per poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Si tratta, evidentemente, di una situazione particolare e percepita dal legislatore europeo come un problema da affrontare e da risolvere attraverso l'indicazione di

---

<sup>1</sup> Cfr. M. GIALUZ, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1194. Secondo l'A. «negli ultimi lustri, l'Europa ha assunto una connotazione fortemente multilinguistica [...] Le istituzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea hanno preso atto di tali mutamenti e hanno apprestato una tutela assai avanzata del diritto all'assistenza linguistica nel processo penale». V., inoltre, M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, Padova, p. 229.

“norme minime” per regolare aspetti differenti della procedura penale nei molteplici Stati europei.

Per valutare l’efficacia dell’intervento legislativo europeo occorre partire dalle garanzie riconosciute e contemplate dagli artt. 5, par. 2 e 6, par. 3, lett. a) CEDU. La prima norma richiamata accorda al soggetto ristretto il diritto ad essere informato al più presto e in una lingua che comprende dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. L’art. 6, par. 3 lett. a) CEDU attribuisce, inoltre, all’indagato il diritto ad essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dell’accusa elevata a suo carico<sup>2</sup>. «La presenza di queste disposizioni nella Convenzione sembra, invero, dimostrare quanto sia radicata sul continente la consapevolezza del ruolo di diritto fondamentale assunto dall’assistenza linguistica»<sup>3</sup>.

E pertanto, proprio l’assistenza linguistica, considerata un meta-diritto<sup>4</sup> per garantire la capacità processuale all’imputato, va estesa a tutto il procedimento e deve trovare applicazione a tutti gli atti connessi al processo – anche ai colloqui con il difensore – cui partecipa lo stesso imputato.

Tale garanzia, per una comprensione chiara e precisa degli atti del procedimento e per l’informazione all’imputato sul contenuto dell’accusa rivolta nei suoi confronti, trova, pertanto, riscontro nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea, nata per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e per facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie<sup>5</sup> dei diversi ordinamenti giuridici nazionali<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Per un’ampia trattazione in merito all’assistenza linguistica a livello europeo v. M. GIALUZ, *L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Milano, 2018, p. 33. Cfr., inoltre, M. ANTINUCCI, *L’attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), n. 1, 2014, p. 2. V., inoltre, M. GIALUZ, *L’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica*, in *Dir. proc. pen.*, 2012, p. 439: «si deve considerare che la direttiva 2010/64/UE è volta espressamente a facilitare l’applicazione nella pratica di un diritto fondamentale, quale quello previsto dall’art. 6, par. 3, lett. e Cedu. Di un diritto che – come ha riconosciuto la Corte di Strasburgo (Corte eu., 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koc) – consacra in materia processuale il divieto di discriminazione sulla base della lingua enunciato dall’art. 14 Cedu: l’assistenza linguistica consente, infatti, di prevenire un trattamento discriminatorio tra l’imputato alloggio e l’imputato che comprende e parla la lingua ufficiale del processo».

<sup>3</sup> In tal senso M. GIALUZ, *L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 34.

<sup>4</sup> Così M. GIALUZ, *L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 181.

<sup>5</sup> L’art. 82, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede il ricorso a norme minime al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e l’attuazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale, indicando i diritti della persona nei procedimenti penali quale ambito di applicazione delle norme minime.

<sup>6</sup> In tal senso v. C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull’integrazione europea*, 2011, 1, p. 105, secondo cui «l’elaborazione delle norme minime comuni a tutela dei singoli comporta la riduzione dei motivi ostativi al riconoscimento ed esecuzione di tali decisioni, che spesso, dai legislatori nazionali, sono individuati – anche in assenza di esplicite previsioni in tal senso nelle decisioni quadro che siffatto riconoscimento disciplinano – nella violazione dei diritti fondamentali dell’individuo *sub specie* dei diritti della difesa degli indagati/imputati». V., inoltre, M. GIALUZ, *L’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica*, cit., p. 435 secondo cui «si tratta di un atto di straordinaria importanza. È infatti la prima fonte in tema di

In questo contesto si inseriscono le Direttive 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali e 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione dell'addebito penale<sup>7</sup>; mentre nel primo caso la Direttiva assicura un'assistenza linguistica adeguata e gratuita a tutti coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento nel quale sono indagati o imputati, nel secondo caso, l'intervento europeo è diretto a fornire la conoscenza all'imputato degli estremi dell'addebito, l'informazione sulle prerogative processuali e l'accesso al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Ma non è tutto. L'intervento legislativo dell'Europa in materia di cooperazione giudiziaria si estende oltre. Se, infatti, per un verso la conoscenza sull'accusa e la comprensione delle vie di tutela offerte dall'ordinamento sono strumentali ad un corretto e pieno esercizio del diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato, per altro verso, seppur con delle vistose differenze, analoghe garanzie valgono anche per la persona offesa che ha subito un pregiudizio dalla commissione del reato<sup>8</sup>. In questo modo, con la Direttiva 2012/29/UE<sup>9</sup> «il diritto della vittima alla comprensione – ovvero la prerogativa di questa di intendere compiutamente quali opzioni l'ordinamento le riserva e di comunicare alle autorità le proprie determinazioni sul punto –, assume...la fisionomia precisa di un diritto funzionale all'esercizio degli altri *procedural* o *service right* riconosciute»<sup>10</sup>.

---

processo penale a essere stata approvata sulla base del procedimento di codecisione introdotto dal Trattato di Lisbona», A. PERDUCA, *Nel progetto che disegna la decisione quadro uniforme le garanzie processuali penali*, in *Guida dir.*, Diritto Comunitario e Internazionale, n. 2, 2005, p. 101.

<sup>7</sup> Cfr. M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., p. 229: «fin dal Libro verde sulle garanzie procedurali del 2003, il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato era stato incluso tra i "super diritti" processuali, ossia tra quelli talmente fondamentali da dover essere considerati prioritari».

<sup>8</sup> Cfr. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Lupária, Padova, 2015, p. 8, H. BELLUTA, *Partecipazione of the Victim in Criminal Investigations: the Right to Receive Information and to Investigate*, in questa *Rivista*, 23 dicembre 2015, p. 2.

<sup>9</sup> La Direttiva 2012/29/UE ha attribuito per la prima volta alla vittima il diritto a essere assistita linguisticamente a partire dal momento della denuncia del fatto di reato; l'art. 5, par. 2 della Direttiva n. 29 prevede il diritto per la vittima all'atto di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica. Sul rapporto tra la Direttiva n. 64 del 2010 e la Direttiva n. 29 del 2012 v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 262 «si tratta soltanto di differenze apparenti, che vanno superate con un'interpretazione sistematica della direttiva n. 29 rispetto alla n. 64 ... laddove possibile, sembra opportuno che ... la direttiva n. 64 del 2010 venga utilizzata come fonte generale alla quale attingere per colmare eventuali lacune della n. 29 del 2012, in quanto si tratta dell'atto più avanzato in materia di assistenza linguistica».

<sup>10</sup> Così M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 122.

## 2. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, una nuova visione del diritto di difesa per lo straniero.

La Direttiva europea n. 64 del 2010 è stata recepita in Italia con il d.lgs., 4 marzo 2014, n. 32<sup>11</sup> e le relative modifiche legislative apportate al codice di rito hanno trovato un forte riscontro nel sistema processuale penale italiano se si considera l'elevata percentuale di procedimenti penali instaurati a carico di soggetti alloglotti. Il crescente numero di indagati e di imputati stranieri<sup>12</sup> ha dato risalto a gravi<sup>13</sup> risvolti pratici che possono verificarsi qualora la persona sottoposta a procedimento penale non sia in grado di comprendere a pieno l'accusa rivolta nei suoi confronti<sup>14</sup>. È di tutta evidenza, infatti, che la mancata comprensione dell'accusa non può consentire all'imputato un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Le principali modifiche legislative hanno, così, interessato gli artt. 143 e 104 c.p.p.<sup>15</sup> che disciplinano, rispettivamente, il diritto all'interprete<sup>16</sup> e alla traduzione degli atti fondamentali e il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per conferire con il difensore in caso di restrizione preventiva della libertà personale.

Ad un'attenta analisi, già la rubrica dell'art. 143 c.p.p. segna un'inversione di tendenza dell'istituto richiamato: si passa, infatti, dalla vecchia "nomina dell'interprete" ad un vero e proprio "diritto all'interprete" per l'imputato, di modo che lo stesso possa comprendere l'accusa formulata nei suoi confronti e seguire il compimento dei singoli atti nonché lo svolgimento delle udienze a cui partecipa.

Ciò non di meno, nell'ottica di una rinnovata disciplina sul diritto all'interprete, il ribadito carattere della gratuità dell'interprete a disposizione dell'imputato – elemento ulteriore diretto ad assicurare l'effettività della tutela alla comprensione del processo a carico dell'imputato alloglotto – segna una svolta importante perché evita la violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dall'art. 3 tra la persona sottoposta a procedimento penale che non comprende la lingua italiana e colui che invece parla la lingua utilizzata nel processo<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Il d.lgs. n. 32 del 2014 è entrato in vigore il 2 aprile 2014.

<sup>12</sup> Al 31 ottobre 2017 il numero complessivo di stranieri imputati detenuti in attesa di giudizio e condannati non definitivi era pari al 42,1 per cento del totale.

<sup>13</sup> In questo senso P. P. RIVELLO, *Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico dei soggetti alloglotti*, in *Giur. it.*, I, 1993, p. 1613. V., inoltre, L. KALB – I. IZZO, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, in AA. VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, p. 316 e G. DI TROCCHIO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo, diritto all'interprete ed estratto contumaciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 954.

<sup>14</sup> In base all'art. 109, comma 1 c.p.p. gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. Cfr. G. DI GENNARO, *Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 986.

<sup>15</sup> Per completezza, occorre precisare che il d.lgs., 4 marzo 2014, n. 32 oltre agli artt. 104 e 143 c.p.p. ha modificato gli artt. 67 e 68 disp. att. c.p.p.

<sup>16</sup> Quanto al ruolo dell'interprete nel processo v. E. DOSI, voce *Interprete*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, p. 325.

<sup>17</sup> Cfr. M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 347.

Il riconoscimento del diritto all'interprete e alla gratuità dello stesso, seppure in via teorica deve trovare apprezzamento come tentativo del legislatore per apportare una maggiore garanzia nei confronti dello straniero che non comprende la lingua del paese nel quale viene processato, dal punto di vista pratico non produce i risultati sperati.

E, infatti, va chiarita la portata della disciplina in esame sul diritto all'interprete e alla traduzione degli atti; se la stessa vada o meno estesa al di là della singola fase processuale intesa in senso stretto.

In effetti, un'applicazione conforme alla Costituzione imporrebbe di ritenere l'art. 143 c.p.p. efficace in tutte le fasi del procedimento.

Proprio su quest'ultimo punto va segnalato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva europea n. 64 del 2010 riconosce il diritto all'interprete e alla traduzione «alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno stato membro...di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla conclusione definitiva, inclusi l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso»<sup>18</sup> escludendo, in tal modo, tutta la fase esecutiva.

Qui il problema interpretativo della disciplina codicistica. L'art. 143 c.p.p. deve trovare riscontro in tutte le fasi del procedimento potendo lo stesso essere utilizzato, non solo nei confronti dell'indagato<sup>19</sup>, ma anche per i condannati sottoposti all'esecuzione o al procedimento di sorveglianza<sup>20</sup>.

Dal tenore letterale della norma da ultimo richiamata emerge, pertanto, in modo chiaro che la garanzia dell'assistenza all'interprete nelle comunicazioni orali ha un'estensione più ampia di quella intesa a livello europeo; essa, infatti, è finalizzata a mettere l'alloggiato nelle condizioni di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze a cui partecipa<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Si pensi anche a quella parte della giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente l'obbligo di tradurre l'ordine di esecuzione di pena, a pena di nullità, in favore dello straniero alloggiato. In quest'ultimo senso v. Cass., Sez. I, 6 maggio 2010 (dep. 27 maggio 2010), n. 20275, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1850. Cfr. a tal proposito S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010, p. 18.

<sup>19</sup> Inoltre, sempre al fine di evitare qualunque tipo di disparità di trattamento tra soggetti alloggiati e non sottoposti al procedimento penale occorre chiarire che l'art. 143, comma 1, c.p.p. fa espresso riferimento all'imputato ma, in virtù della regola generale contenuta nell'art. 61 c.p.p., la stessa norma è destinata a valere anche nei confronti dell'indagato. Risulta così evidente che l'opera di mediazione linguistica valga per ogni atto processuale funzionale alla contestazione dell'addebito, a prescindere che ciò avvenga con la formulazione dell'imputazione o in momenti ad esso antecedenti in cui sia richiesta la partecipazione dell'indagato.

<sup>20</sup> In tal senso v. M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., p. 236.

<sup>21</sup> In tal senso cfr. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 365, A. ZIROLDI, *Art. 143*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, IV, Milano, 2010, p. 1521. Con riferimento al procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. l'interessato alloggiato che non comprende la lingua italiana e che chiede di poter essere sentito personalmente deve essere assistito da un interprete. Analogo discorso vale, a maggior ragione, nel procedimento di sorveglianza dal momento che l'oggetto della procedura è l'accertamento di carattere personale dell'interessato laddove l'ascolto del soggetto assume importanza decisiva sul piano difensivo e sul piano probatorio.

Nella stessa ottica, sempre sull'art. 143 c.p.p., si era pronunciata anche la Corte costituzionale. Infatti, già nel 1993, ancora prima della Direttiva europea n. 64 del 2010, la Consulta, con la sentenza n. 10, aveva considerato l'istituto della traduzione degli atti e della presenza dell'interprete per l'imputato «clausola generale di ampia applicazione (che) assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa»<sup>22</sup>.

Nella prospettiva privilegiata dei giudici della Corte costituzionale, l'art. 143 c.p.p. rappresenta lo strumento del diritto di difesa dell'imputato attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento del processo e, al tempo stesso, la norma richiamata pone il nuovo sistema processuale penale in sintonia con i principi contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti della persona.

In linea con l'insegnamento della Corte costituzionale, pertanto, il richiamato sistema di tutela introdotto con il d.lgs. n. 32/2014, almeno sulla carta, risulta rafforzato rispetto al passato.

Così come riformulato, infatti, l'art. 143, comma 1, c.p.p. garantisce il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per l'imputato straniero anche nei colloqui con il difensore prima che lo stesso renda un interrogatorio, ovvero prima che presenti una memoria difensiva nel corso del procedimento. Ed è proprio tale ultima modifica ad introdurre una delle innovazioni della Direttiva n. 64 del 2010 volta rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato straniero nel procedimento penale.

Sempre nell'ottica di una più accentuata garanzia difensiva per l'indagato (o imputato) si inserisce il comma 4-bis dell'art. 104 c.p.p. relativo al colloquio con il difensore<sup>23</sup>. La disposizione da ultimo richiamata stabilisce, infatti, che «l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti». La necessità di garantire il colloquio tra difensore e assistito anche nelle primissime battute del procedimento penale e, per di più, in situazioni di particolare vulnerabilità per il ristretto evita eventuali abusi della polizia o dell'autorità giudiziaria e qualsiasi manovra diretta a dilatare i tempi del colloquio.

---

<sup>22</sup> Così Corte cost., sent., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. Cost.*, 1993, p. 52. In dottrina v. A. CAPUTO, *Il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato straniero*, in *Diritto e procedura penale dell'immigrazione*, Torino, 2006, p. 334.

<sup>23</sup> Sul punto v. A. COCOMELLO – A. CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), n. 2, 2014, p. 8. Secondo gli Autori, quanto al diritto all'assistenza dell'interprete per le comunicazioni con il difensore «la norma non prevede un numero massimo di colloqui né fornisce una tipizzazione delle attività difensive per le quali l'alloggiato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete [...] nessun dubbio potrà ragionevolmente porsi per il colloquio al fine di redigere l'atto di impugnazione o di avanzare richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. La norma non prevede neppure una particolare procedura in merito. Può ritenersi che l'indagato/imputato, personalmente o per il tramite del suo difensore, dovrà rivolgere istanza all'autorità giudiziaria procedente la quale, valutata la sussistenza dei presupposti, dovrà autorizzare l'assistenza gratuita dell'interprete al colloquio o rigettare l'istanza».

Al contrario, un eventuale provvedimento volto a negare l'assistenza linguistica del ristretto andrebbe ad incidere sul diritto di difesa e, per di più, si rifletterebbe sulla validità dell'atto ad esso connesso quale ad esempio l'interrogatorio di garanzia. Si pensi, ad esempio, all'interrogatorio di garanzia dell'imputato alloglotto non assistito dall'interprete e che comporta, di conseguenza, la nullità del provvedimento cautelare.

Orbene, sia che si tratti della detenzione dell'indagato (o imputato) delineato dall'art. 104, comma 4-bis c.p.p., sia che si versi nell'ipotesi della comunicazione con il difensore ai sensi dell'art. 143, comma 1, c.p.p., trova applicazione la regola generale individuata dal comma 4 dell'art. 143 c.p.p. secondo cui «l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria»<sup>24</sup>.

Le situazioni limitative della libertà personale richiedono, pertanto, urgenza per l'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana proprio al fine di consentire all'indagato la predisposizione di un'adeguata strategia difensiva.

Ciò impone l'attenzione sul compito attribuito all'autorità giudiziaria per l'indagine sull'effettiva conoscenza della lingua compresa dallo straniero.

In effetti, né l'art. 104 c.p.p., né l'art. 143 c.p.p. esplicitano in modo chiaro la procedura che deve essere adottata.

La Direttiva europea, al contrario, all'art. 4, paragrafo 2 fornisce la linea guida che impone agli Stati membri l'attivazione di procedure finalizzate ad accertare se gli indagati e gli imputati abbiano bisogno di un interprete con l'evidente obbligo di azione, per l'autorità giudiziaria che procede, ripartito tra pubblico ministero e giudice a seconda della fase in cui è richiesto l'ausilio dell'interprete<sup>25</sup>. In tale prospettiva, deve ragionevolmente ritenersi che nelle ipotesi di arresto o fermo posti in essere dalla polizia giudiziaria quest'ultima debba, immediatamente, informare il pubblico ministero ove sussista il dubbio sulla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto sottoposto alla misura precautelare.

Ma il diritto all'interprete ai fini dell'esercizio del diritto di difesa va correlato al diritto dell'imputato alla traduzione degli atti fondamentali del procedimento per una cognizione piena degli stessi.

L'art. 143, comma 2, c.p.p. stabilisce, infatti, che «l'autorità procedente dispone la traduzione scritta entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono le misure cautelari personali, dell'avviso di

---

<sup>24</sup> V. S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., p. 23 «in qualunque fase del procedimento e del processo, sia a livello di autorità di polizia sia di fronte al pubblico ministero e al giudice, quando si rende necessario l'intervento dell'interprete, l'Autorità che sul momento è responsabile dell'azione nei confronti dell'alloglotto dovrebbe farsi carico di una semplificazione estrema ed essenziale dello scambio linguistico tendenzialmente ricondotto alle sue forme essenziali se non proprio elementari».

<sup>25</sup> Cfr. A. COCOMELLO – A. CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penale*, cit., p. 7 «qualche dubbio...potrebbe porsi...in relazione a quelle attività, relative alla fase delle indagini preliminari, che sono compiute dalla polizia giudiziaria "d'iniziativa", prima della formale apertura del procedimento presso la Procura della Repubblica. Non sono rare infatti le ipotesi in cui, specie nell'imminenza del fatto reato, la polizia giudiziaria ha un contatto con l'indagato senza la presenza dell'autorità giudiziaria».

conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna».

Ad una prima lettura della disposizione da ultimo richiamata non sembrano sorgere dubbi sulla traduzione obbligatoria degli atti che il legislatore ha avuto la premura di indicare. Ciò, però, è del tutto vero.

Alcune perplessità sorgono, infatti, con riferimento alla traduzione dei provvedimenti non espressamente indicati ma che dipendono o che sono della stessa natura degli atti ricompresi nell'elenco dell'art. 143, comma 2 c.p.p.

Si guardi ad esempio alla traduzione degli atti relativi alle misure cautelari personali menzionati dal comma 2 dell'art. 143 c.p.p. Ad onor del vero, il legislatore non indica i singoli atti riguardanti la disciplina cautelare. Occorre, allora, guardare all'interpretazione che la Corte di cassazione offre dell'art. 143, comma 2 c.p.p.

Da questo punto di vista non sorgono dubbi in merito alla traduzione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare personale.

Nonostante la mancata indicazione di ulteriori atti nell'elenco dell'art. 143, comma 2 c.p.p. neppure dubbi emergono per i «provvedimenti di modifica del regime cautelare (i quali) possono incidere sul concreto esercizio del diritto di difesa ed entrano a pieno titolo nell'area degli atti di cui dovrebbe essere disposta la traduzione»<sup>26</sup>.

Stando così le cose, la disposizione richiamata va interpretata estensivamente quanto meno rispetto agli ulteriori atti che, per loro natura, derivano da quello precedente incluso nell'elenco già indicato dal legislatore.

Analoga osservazione vale per la traduzione dei provvedimenti che assumono la forma del decreto.

Anche in questo caso, l'art. 143, comma 2 c.p.p. impone la traduzione del decreto di citazione a giudizio ma non quella del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di giudizio immediato, del decreto di citazione a giudizio direttissimo nonché, della citazione per il giudizio d'appello.

Nell'ottica di una corretta applicazione dell'istituto per rendere l'imputato alloglotto edotto degli atti del processo e, dunque, per consentirgli un corretto esercizio del diritto di difesa è auspicabile che la traduzione imposta dall'art. 143, comma 2 c.p.p. si estenda anche a tali specifici provvedimenti.

La mancata indicazione di atti da tradurre indica, così, tra l'altro, la "debolezza" del rinnovato art. 143 c.p.p. del tutto contro tendenza rispetto all'effetto atteso dalla Direttiva europea n. 64 del 2010.

Il legislatore italiano ha, allora, tentato di ovviare a tale *deficit* prevedendo al comma 3 dell'art. 143 c.p.p. un potere discrezionale del giudice in ordine alla richiesta di traduzione di ulteriori atti ritenuti essenziali alla comprensione dell'accusa per poter esercitare al meglio il diritto di difesa<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Così S. RECCHIONE, [L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive](#), in questa *Rivista*, 15 luglio 2014, p. 9.

<sup>27</sup> In questo caso specifico l'istanza proviene dall'imputato o dal suo difensore e il giudice procedente, con atto motivato, può accogliere o meno la richiesta che gli viene presentata. Sul punto v. A. COCOMELLO – A. CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione*



Si pensi agli atti di indagini relativi all'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. Ebbene, mentre l'avviso di conclusione delle indagini preliminari rientra nell'elenco dei provvedimenti a traduzione obbligatoria dell'art. 143, comma 2, c.p.p., altrettanto non può dirsi per i singoli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero quale materiale probatorio a disposizione della difesa al termine delle indagini preliminari.

Qui la lesione delle garanzie difensive per l'imputato alloglotto. La mancata traduzione dei singoli atti d'indagine viola, infatti, il diritto di difesa dell'imputato il quale non sarà, così, in grado di conoscere e valutare gli atti della *discovery* raccolti dal pubblico ministero al fine di predisporre un'adeguata strategia difensiva<sup>28</sup> e di intervenire attraverso l'autodifesa per supportare la difesa tecnica.

### 3. L'informazione sull'accusa.

Sempre nell'ottica di fornire adeguati strumenti difensivi all'imputato, la Direttiva del 22 maggio 2012/13/UE impone agli Stati membri specifiche modifiche legislative relative al diritto all'informazione del procedimento penale a carico dello stesso imputato. Tale obiettivo, secondo le indicazioni del provvedimento comunitario si raggiunge attraverso tre diverse accezioni<sup>29</sup>: il diritto a conoscere gli estremi dell'addebito, il diritto all'informazione su prerogative processuali e, da ultimo, il diritto all'accesso al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero<sup>30</sup>.

---

*e alla traduzione nei procedimenti penale, cit., p. 11, secondo cui di volta in volta è rimesso al giudice l'apprezzamento sulla necessità di una traduzione, «il giudice ha, in merito, un obbligo di motivazione, espressamente previsto dalla norma, che prevede, inoltre, l'impugnabilità del provvedimento unitamente alla sentenza».*

<sup>28</sup> Una considerazione va fatta in relazione agli atti formati fuori dal procedimento e utilizzati ai fini probatori. Cfr. A. COCOMELLO – A. CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penale, cit., p. 13, secondo cui «nel caso di documenti redatti in lingua italiana non conosciuta dall'imputato alloglotto, può ritenersi che questi rientrino nella previsione di cui al co. 3 dell'art. 143 c.p.p. e che, pertanto, di essi l'imputato alloglotto potrà richiedere, di volta in volta, traduzione [...] Situazione diversa, invece, [...] è quella relativa ai documenti redatti in lingua straniera, non comprensibile, quindi, all'imputato/indagato cittadino italiano, nel qual caso la norma di riferimento diverrebbe, infatti, l'art. 242 c.p.p.».*

<sup>29</sup> In base al considerando n. 14 Direttiva 2012/13/UE «la presente direttiva...stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

<sup>30</sup> Analogamente a quanto sostenuto per il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti anche il diritto all'informazione è esteso nei confronti dell'indagato e dell'imputato e deve essere riconosciuto in ogni fase del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Cfr. sul punto P. TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne, in Proc. pen. giust., n. 1, 2014, p. 1 «il diritto della persona sottoposta a procedimento penale ad essere informata in una lingua che comprende trova giustificazione nel dovere di non discriminare lo straniero».*

In Italia, la Direttiva n. 13 del 2012 viene recepita con il d.lgs. del 1 luglio 2014, n. 101 il quale interviene in maniera diretta sugli artt. 293, 294, 369, 369-bis e 386 del codice di procedura penale.

Con riferimento agli artt. 293, 294 e 386 c.p.p. il legislatore amplia gli adempimenti esecutivi della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria qualora l'indagato o l'imputato venga sottoposto a misura cautelare o precautelare.

Da un lato, seguendo le indicazioni provenienti dall'Europa, la polizia giudiziaria deve dare al soggetto ristretto immediata comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, delle informazioni affinché lo stesso possa procedere all'impugnazione avverso il provvedimento limitativo della libertà personale<sup>31</sup>.

Dall'altro lato, a fronte dell'onere imposto alla polizia giudiziaria di fornire una precisa comunicazione al detenuto sui diritti ad esso spettanti, corrisponde l'obbligo del giudice di verificare in sede di interrogatorio di garanzia *ex art. 294 c.p.p.* che l'indagato o l'imputato abbia avuto cognizione della comunicazione o, quanto meno, dei contenuti essenziali necessari al corretto esercizio del diritto di difesa<sup>32</sup>.

Così prevedendo, il legislatore italiano recepisce gli impulsi di derivazione europea<sup>33</sup> e fornisce a colui che è sottoposto ad una misura privativa della libertà personale un nucleo minimo di informazioni il quale «dovrà, al più tardi, pervenire all'interessato anteriormente al primo interrogatorio da parte della polizia o dell'autorità giudiziaria»<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Seguendo le indicazioni provenienti dall'Europa, il modificato comma 1 dell'art. 293 c.p.p. prevede, oggi, la comunicazione scritta delle seguenti informazioni: a) facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione... non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca. Occorre precisare che, analogamente, l'art. 386 c.p.p. su doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo prevede la comunicazione scritta all'arrestato o il fermato in forma chiara e precisa contenente gli stessi diritti elencati all'art. 293 c.p.p.

<sup>32</sup> Sul punto v. S. CIAMPI, [Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1 luglio 2014 n. 101](#), in questa *Rivista*, 24 settembre 2014, p. 19 secondo cui «il giudice è chiamato a verificare che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata consegnata la documentazione scritta di cui all'art. 293, comma 1 c.p.p. o che, comunque, sia stata resa l'informazione orale di cui all'art. 293, comma 1-bis c.p.p. Ove rilevi delle carenze sul versante informativo, il giudice sarà tenuto a colmarle integrando i rispettivi adempimenti, scritti od orali che siano».

<sup>33</sup> Da questo punto di vista, anche l'art. 369-bis c.p.p., introduce, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2014, la comunicazione all'indagato dei diritti che lo stesso vanta sin dalla fase delle indagini preliminari, al momento del primo atto in cui il suo difensore deve assistere. Sul punto v. S. CIAMPI, [Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del D.lgs. 1 luglio 2014 n. 101](#), cit., p. 23.

<sup>34</sup> Così S. CIAMPI, [Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del D.lgs. 1 luglio 2014 n. 101](#), cit., p. 11.

Con le modifiche apportate agli artt. 369<sup>35</sup> e 369-*bis* c.p.p. il codice di rito assicura all'indagato una conoscenza effettiva dei diritti ad esso spettanti sin dalla fase delle indagini preliminari, al compimento del primo atti a cui il difensore ha diritto di assistere. Si tratta, come noto, della comunicazione scritta a pena di nullità degli atti successivi e a questa dipendenti, diretta all'indagato e contenente le informazioni essenziali in merito al corretto esercizio del diritto di difesa.

Tra le molteplici informazioni dirette all'indagato il legislatore, proseguendo il cammino intrapreso per garantire un equo procedimento anche a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento a loro carico, inserisce quella relativa al diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali. L'informazione del diritto all'interprete e alla traduzione degli atti si adatta in pieno alle modifiche dell'art. 143 c.p.p.; per consentire, infatti, all'interessato di ricorrere agli strumenti di assistenza linguistica è indispensabile che egli sia prontamente informato del relativo diritto. All'imputato alloglotto, dunque, tali informazioni devono essere tradotte in una lingua a lui accessibile con l'accorgimento che, ove l'informazione tradotta non sia comprensibile, la stessa sarà resa, preliminarmente, in forma orale così che possa contestare quanto gli viene imputato.

La modifica richiamata non appare, però, in linea con la *ratio* della Direttiva del 2012. Mentre, infatti, il provvedimento europeo estende il diritto all'informazione nei procedimenti penali per tutto il giudizio di merito compresi gli eventuali gradi di impugnazione, il rinnovato art. 369-*bis*, comma 1 c.p.p. introduce un istituto informativo circoscritto alla sola fase delle indagini preliminari presupponendo la nomina di un difensore d'ufficio.

È allora opportuno un ulteriore adeguamento della norma alle linee guida europee al fine di ampliare lo spazio operativo dell'informazione sul diritto di difesa anche alle fasi del procedimento che seguono le indagini preliminari. Solo in questo modo è possibile garantire all'imputato alloglotto un equo processo al pari dell'imputato che comprende la lingua utilizzata nel procedimento.

#### **4. La vittima “straniera” e i nuovi traguardi legislativi.**

Il diritto alla comprensione non va letto solo come garanzia per l'imputato ma anche come tutela della vittima del reato la quale deve essere messa nella condizione di capire ciò che accade nel processo e di farsi capire nell'esercizio di ogni diritto ad essa assicurato<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Il D.lgs. n. 101 del 2014 inserisce il comma 1-*bis* dell'art. 369 c.p.p. Tale disposizione prevede che il pubblico ministero informi altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335, comma 3 c.p.p.

<sup>36</sup> Per una più approfondita trattazione del tema cfr. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 463 ss.

Seppur in estremo ritardo rispetto alla Direttiva 2012/29/UE sul diritto all'assistenza linguistica ed alla gratuità della prestazione per le vittime di reato<sup>37</sup>, con il d.lgs. n. 212/2015, che ha rappresentato un vero e proprio "Statuto dei diritti della vittima"<sup>38</sup>, il legislatore italiano pone rimedio ad una situazione di "particolare arretratezza"<sup>39</sup> nella messa a disposizione delle vittime alloglotte di un sistema di assistenza linguistica. Il d.lgs. n. 212/2015 introduce, così, *ex novo* gli artt. 90-*bis* e 143-*bis* c.p.p.<sup>40</sup> consentendo alla vittima di essere informata dei propri diritti e poteri ed essere in grado di gestirli nel processo<sup>41</sup>.

E così, in base all'art. 90-*bis* c.p.p., la persona offesa, sin dal suo primo contatto con l'autorità giudiziaria, ha diritto a ricevere in una lingua a lei comprensibile informazioni sulle modalità con le quali essa può presentare denuncia o querela e attraverso cui esercitare diritti e le facoltà che la legge le riserva nel corso delle indagini e del processo. La persona offesa deve, inoltre, essere prontamente informata in ordine a tutta una serie di facoltà tra cui: ottenere informazioni sullo stato del procedimento, chiedere di essere avvisata per un'eventuale richiesta di archiviazione, essere resa edotta delle modalità attraverso le quali poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e di poter beneficiare del diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti fondamentali del procedimento.

Le garanzie menzionate nell'art. 90-*bis* c.p.p. rappresentano, dunque, un importantissimo passo in avanti rispetto alla posizione della persona offesa nel processo penale. Al tempo stesso, però, la formulazione dell'art. 90-*bis* c.p.p. lascia permanere alcuni dubbi interpretativi. Si pensi, ad esempio, alla forma con cui devono essere dati gli avvisi di cui è destinatario l'offeso. In linea astratta gli stessi avvisi potrebbero essere resi oralmente oppure affiancare alcune informazioni raccolte per iscritto.

È evidente che al fine di garantire al meglio il diritto della vittima alla comprensione delle vie di tutela ad essa assicurata è necessario che l'informazione sia resa in forma scritta per evitare che la stessa vittima si dimentichi degli avvertimenti ricevuti.

Alla forma scritta dovrà, poi, aggiungersi qualcos'altro. L'atto scritto ai sensi dell'art. 90-*bis* c.p.p. va tradotto in un idioma conosciuto dalla vittima straniera in forma

---

<sup>37</sup> V. M. CAGOSI, [Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano](#), in *questa Rivista*, 19 gennaio 2016, «di certo la Direttiva 2012/29/UE [...] ha avuto il merito [...] di delineare, per la persona offesa, una chiara posizione sistematica nelle diverse scansioni del procedimento penale, tanto da essere definita un autentico *corpus juris*, di matrice europea, dei diritti delle vittime di reato».

<sup>38</sup> L'espressione è di L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il d.lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 845. Cfr., inoltre, AA. VV., *Lo Statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Padova, 2015.

<sup>39</sup> Così M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 463.

<sup>40</sup> Con il d.lgs. n. 212/2015 sono stati introdotti anche gli artt. 90-*ter* e 90-*quater* c.p.p. e gli artt. 107 e 108-*ter* disp. att. c.p.p. Nonché, sono stati modificati gli artt. 90, 134, 190-*bis*, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.

<sup>41</sup> Non è sostenibile l'idea che la vittima sia destinataria di garanzie processuali senza essere messa in grado di capirle e di manifestare all'autorità giudiziaria la volontà di esercitarle. In questo senso v. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., p. 8.

chiara, «intellegibile anche per coloro che non hanno quotidiani contatti con la giustizia, sicché non è certo idonea a soddisfare la comprensione una comunicazione che consista unicamente nel richiamo di un coacervo di norme di legge»<sup>42</sup>. Ancora, nell'informare la vittima l'autorità giudiziaria competente deve tenere conto anche del livello di maturità intellettuale della stessa perché solo in questo modo potrà realizzarsi l'effettiva conoscenza dei diritti ad essa spettanti. E, dunque, al fine di non aggravare gli adempimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria sarebbe necessario predisporre un'integrazione delle informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p. parametrata «sulla base di un *individual assessment* delle necessità dell'offeso»<sup>43</sup>.

Vi è di più. Sempre nell'ottica di fornire alle vittime di reato una tutela immediata anche dal punto di vista linguistico, il legislatore ha previsto all'art. 143-bis c.p.p. la nomina di un interprete anche per la vittima che non conosce la lingua italiana. Si tratta, in quest'ultimo caso, di una novità rilevante volta ad assicurare alla persona offesa un'importanza processuale al pari di quella rivestita dall'imputato. Così facendo, l'offeso ha a disposizione uno strumento per partecipare allo svolgimento delle udienze che lo riguardano e per essere «apprezzato nella sua dimensione di soggetto del procedimento e non solo di fonte di conoscenza del procedimento»<sup>44</sup>.

A ciò si aggiunga che qualora si debba procedere all'esame della persona offesa, l'autorità giudiziaria competente nomina un interprete, anche d'ufficio, con ciò stravolgendo l'obiettivo della Direttiva rivolta, prima di tutto, a tutelare la persona offesa. E, infatti, la formulazione dell'art. 143-bis, comma 2 c.p.p. con la previsione della nomina dell'interprete effettuata a prescindere dalla richiesta e dalla volontà espressa della persona offesa predilige in linea principale una tutela rivolta alle esigenze cognitive del procedimento<sup>45</sup>. Il potere dell'autorità giudiziaria di disporre della nomina dell'interprete sembra, infatti, «dimostrare che il legislatore abbia avuto il fine... di creare un meccanismo atto a rendere intellegibili e, soprattutto, epistemologicamente affidabili, le affermazioni di un dichiarante spesso fondamentale per la risoluzione della regiodicanda»<sup>46</sup>.

Per queste ragioni, analogamente all'art. 90-bis c.p.p., anche l'art. 143-bis, commi 1 e 2 c.p.p. non può andare esente da critiche e dubbi interpretativi.

In effetti, la richiamata disciplina sul diritto all'interprete anche nell'interesse della vittima lascia, comunque, persistere una disparità tra il diritto all'assistenza linguistica di quest'ultima e quello dell'imputato.

<sup>42</sup> In tal senso P. SPAGNOLO, *Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati*, in *Commento alle nuove norme in materia di tutela della vittima del reato*, di P. Spagnolo – H. Belluta – V. Bonini, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 4 luglio 2016, p. 14.

<sup>43</sup> V. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 468.

<sup>44</sup> Così V. BONINI, *L'assistenza linguistica della vittima*, in *Commento alle nuove norme in materia di tutela della vittima del reato*, a cura di P. Spagnolo – H. Belluta – V. Bonini, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 4 luglio 2016, p. 43.

<sup>45</sup> In tal senso v. anche V. BONINI, *L'assistenza linguistica della vittima*, cit., p. 42.

<sup>46</sup> Così M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 473.

In primo luogo, l'assenza di indicazioni della Direttiva n. 29 del 2012 sulla nomina all'interprete nei colloqui tra vittima e difensore giustifica l'inerzia del legislatore italiano che non prevede una disciplina in tal senso, consacrando, di fatto, le esigenze difensive dell'imputato più importanti di quelle dell'offeso<sup>47</sup>.

In secondo luogo, dalla formulazione dell'art. 143-bis c.p.p. non si evince che l'assistenza linguistica della vittima debba essere attività gratuita. Tale *défaillance*, oltre a contrastare con quanto previsto dall'art. 7, par. 1 della Direttiva n. 29 del 2012 rischia di pregiudicare la posizione dell'offeso. Non può, infatti, essere sottovalutata la condizione economica della vittima straniera che, per certo, influisce sul sostentamento delle spese per l'interprete durante tutto il processo<sup>48</sup>.

Del resto, anche sotto il profilo del diritto alla traduzione degli atti l'art. 143-bis c.p.p. non sembra andare esente da critiche «pur essendosi opportunamente esplicitato in questo caso il presupposto della gratuità della prestazione linguistica»<sup>49</sup>. L'art. 143-bis, comma 4 c.p.p. prevede che la persona offesa alloglotta abbia diritto alla traduzione scritta e gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti nulla specificando in ordine alle tipologie di atti suscettibili di traduzione. In questo caso emerge chiaramente la strumentalizzazione del legislatore italiano che intende, attraverso la formulazione degli atti che "contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti", per un verso limitare la portata della Direttiva n. 29 del 2012 che fa riferimento alla traduzione delle "informazioni essenziali" e, per altro verso, porre alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria la valutazione degli atti che devono essere tradotti gratuitamente nella lingua comprensibile all'offeso<sup>50</sup>.

Il contrasto con la Direttiva è evidente. Il d.lgs. n. 212 del 2015 è, infatti, rimasto silente sulla traduzione gratuita dei provvedimenti conclusivi del procedimento penale e sulla motivazione in essi contenuta non pensando che solo attraverso la lettura del provvedimento giurisdizionale in una lingua comprensibile la persona offesa può ottenere informazioni necessarie per orientare le scelte in merito al gravame da proporre.

Da ultimo, i dubbi interpretativi che derivano dalla disciplina della traduzione per la vittima riguardano la mancata previsione dell'impugnazione avverso la decisione che nega la stessa traduzione nonché la nomina dell'interprete per la persona offesa.

E, dunque, a differenza di quanto previsto dall'art. 7, par. 7 della Direttiva n. 29 del 2012, il legislatore italiano ha, infatti, aggirato la previsione sul diritto all'impugnazione europea sul presupposto del fatto che l'art. 586 c.p.p. già impone l'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale unitamente al gravame della sentenza.

<sup>47</sup> In tal senso v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 474.

<sup>48</sup> Sulla mancata previsione della gratuità dell'istituto cfr. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 475 «le spese sostenute per la tutela linguistica della vittima... saranno ripetibili dall'imputato in caso di condanna».

<sup>49</sup> Così M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 476.

<sup>50</sup> In senso critico cfr. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 477 e V. BONINI, *L'assistenza linguistica della vittima*, cit., p. 47.

Tale considerazione appare un vero e proprio *escamotage* del legislatore italiano per aggirare le disposizioni europee.

Va infatti ricordato che la persona offesa non ha diritto ad impugnare autonomamente il provvedimento potendo agire per il tramite del pubblico ministero.

La mancata previsione legislativa in materia di impugnazione risulta, inoltre, ancora più grave se si considera l'assenza di specifiche sanzioni in caso di violazione del diritto all'assistenza linguistica<sup>51</sup>.

Il d.lgs. n. 212 del 2015 è così distante dalle statuizioni europee e, dunque, lontano dal fornire una più immediata tutela alla vittima.

Ragione per la quale è possibile concludere che mentre per un verso il d.lgs. n. 212 del 2015 ha introdotto grandi novità e nuovi approcci ad una posizione processuale delicata quale è quella della vittima, per altro verso, occorrerà valutare da un punto di vista pratico se l'insieme delle informazioni e delle prescrizioni imposte all'autorità giudiziaria – codificate con espressioni generiche senza specifica indicazione dei soggetti tenuti ad assolvere tali obblighi informativi – saranno efficaci per evitare una «vittimizzazione secondaria che la persona offesa corre indubbiamente nel processo»<sup>52</sup>.

## **5. Sanzioni e rimedi giurisprudenziali in casi di assenza dell'interprete e mancata traduzione degli atti.**

Le richiamate modifiche legislative apportate al codice di procedura penale in tema di interpretazione e traduzione di atti rivolti allo straniero rappresentano un primo passo in avanti per la tutela processuale degli imputati e delle vittime alloglotte. Nonostante questo, però, ad una più accurata analisi le stesse modifiche risultano carenti laddove non prevedono specifiche sanzioni a fronte del mancato rispetto delle norme dirette a consentire allo straniero una piena partecipazione al procedimento.

È evidente che tale omissione influisca in modo negativo sulla reale efficacia delle nuove garanzie processuali<sup>53</sup> e renda alquanto debole, e lontana dai principi imposti dall'Europa, la tutela dell'alloglotto interessato dal procedimento penale.

Per forza di cose, allora, le sanzioni e i rimedi di natura procedurale sono rimessi all'interpretazione che la Corte di cassazione fornisce sull'art. 143 c.p.p.

---

<sup>51</sup> In tal senso v. P. SPAGNOLO, *Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati*, cit., p. 14 nonché M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, cit., p. 481.

<sup>52</sup> Così L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il d.lgs. n. 212/2015*, cit., p. 849. Sul concetto di vittimizzazione secondaria v. A.A. SAMMARCO, *La tutela della "vittima" del reato*, in *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, p. 409.

<sup>53</sup> Sul punto cfr. R. DEL COCO, [Ordine europeo di indagine e poteri sanzionatori del giudice](#), in questa *Rivista*, 21 dicembre 2015, p. 9 «ad accentuare [...] le criticità che si frappongono ad un percorso di omologazione delle sanzioni processuali a livello europeo contribuisce anche "l'indeterminatezza prescrittiva" che connota le norme delle Direttive in materia processuale penale le quali, lungi dal tipizzare in modo chiaro le fattispecie processuali, si limitano a stabilire principi di *soft law*, suscettibili di essere declinati, da parte dei singoli legislatori nazionali, in altrettante regole codificate».

Tra le diverse pronunce della Corte di legittimità spicca e merita, pertanto, attenzione il consolidato orientamento in ordine alla necessaria presenza dell'interprete all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza in fase di indagini preliminari<sup>54</sup>.

La Corte di cassazione non sembra aver recepito fino in fondo la *ratio* della Direttiva europea del 2010 diretta a tutelare l'imputato straniero.

Secondo l'orientamento oramai granitico della Corte di legittimità<sup>55</sup>, dunque, l'assoluta impossibilità di procedere entro il termine di legge all'interrogatorio dell'arrestato alloggiato per irreperibilità dell'interprete non costituisce una causa ostativa all'adozione del provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza.

Segnatamente, la Corte di legittimità classifica il mancato reperimento dell'interprete come un caso di forza maggiore.

Le motivazioni ripetutamente adottate dalla Corte di cassazione sul punto si basano, così, sul presupposto che nell'udienza orientata alla sola verifica formale dei presupposti applicativi della misura precautelare – qual è quella di convalida disciplinata dall'art. 391 c.p.p. –, l'omesso interrogatorio dell'indagato equivale alla situazione delineata dallo stesso art. 391, comm1 e 3 c.p.p. In quest'ultimo caso, infatti, l'arrestato libero ben può scegliere di non presenziare all'udienza e di non rispondere alle domande. È del tutto evidente, però, che tale lettura non possa condividersi.

In primo luogo, la mancata presenza dell'interprete all'udienza disposta nei confronti dell'imputato straniero viola il diritto di difesa garantito in ogni stato e grado del procedimento. In secondo luogo, l'istituto della convalida è stato pensato dal legislatore come una procedura incidentale caratterizzata, attraverso l'interrogatorio previsto ai sensi dell'art. 391, comma 3 c.p.p., da un contraddittorio anticipato tra le parti per consentire al giudice di comprendere esattamente la dinamica dei fatti e verificare la legittimità della misura<sup>56</sup> e all'indagato di spiegare le sue ragioni per contrastare l'accusa.

L'assenza dell'interrogatorio in presenza dell'arrestato all'udienza determina, così, uno stravolgimento del procedimento perché preclude la verifica di tutti i contributi necessari per la decisione del giudice per le indagini preliminari. Non va dimenticato, infatti, che il provvedimento del giudice della convalida si basa sull'accertamento degli elementi raccolti *ex ante* dalla polizia giudiziaria e su tutti gli altri elementi emersi successivamente all'arresto, non conoscibili, ma in ogni caso valutabili in un controllo *ex post* quale è, dunque, il momento della convalida.

Pertanto, la ratifica dell'arresto in flagranza nonostante il mancato interrogatorio per l'irreperibilità dell'interprete determina un difetto di procedura che dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio<sup>57</sup> la quale, ove tempestivamente eccepita,

<sup>54</sup> Non va inoltre dimenticato che il d.lgs. n. 32/2014 con la modifica all'art. 104 c.p.p. estende il diritto all'interprete anche al colloquio con il difensore e la persona ristretta.

<sup>55</sup> Tra tutte vedi Cass., sez. IV, 15 gennaio 2015 (dep. 30 gennaio 2015), n. 4649.

<sup>56</sup> In tal senso cfr. F. DEL VECCHIO, *Le garanzie linguistiche nel "giusto processo europeo": l'omesso interrogatorio dell'arrestato per irreperibilità dell'interprete*, in *Proc. pen. giust.*, n. 2, 2015, p. 46 e I. IZZO, *La mancata assistenza linguistica non impedisce la convalida dell'arresto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1250.

<sup>57</sup> Costante è la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che la nullità conseguente alla violazione del diritto alla traduzione è qualificabile come nullità a regime intermedio e non assoluta



impone l'assunzione dell'atto nei modi e nei termini di cui all'art. 394 c.p.p. pena la perdita di efficacia della misura<sup>58</sup>.

L'arrestato allogotta deve, infatti, essere messo in condizione di ascoltare e di essere ascoltato mediante l'assistenza di un interprete e neanche i tempi ristretti dell'udienza di convalida possono essere idonei a sacrificare la partecipazione consapevole dello straniero.

Ma vi è di più. Si pensi all'evidente lesione del diritto di difesa nei confronti dell'indagato nell'ipotesi in cui l'udienza di convalida prevista per l'arresto in flagranza sia, al tempo stesso, luogo di celebrazione del rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, comma 1 c.p.p.

Ancora di più in questo caso l'assenza dell'interprete va ad aggravare la posizione dell'imputato non essendo ad esso concessa la possibilità di esercitare compiutamente il diritto di difesa nella scelta se esercitare o meno lo *ius variandi* con la richiesta di giudizio abbreviato.

Ulteriore *vulnus* del diritto di difesa è rappresentato dall'assenza di specifiche norme dirette a sanzionare la mancata traduzione degli atti fondamentali del procedimento ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.p. Anche in questo caso la giurisprudenza di legittimità si sottrae «all'obbligo di implementare, ... a livello interpretativo, gli strumenti posti a presidio del più alto livello di tutela di tali diritti prescritto a livello sovranazionale»<sup>59</sup>.

Così, ad esempio, la Corte di cassazione ha stabilito che «l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, non deducibile nel giudizio abbreviato quando l'imputato abbia chiesto la definizione del processo nelle forme del rito speciale consapevolmente astenendosi dal formulare eccezioni»<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> In tal senso si colloca l'orientamento giurisprudenziale minoritario della Corte di cassazione. V., tra tutte, Cass., sez. I, 21.2.2001 (dep. 26 aprile 2001), n. 18922, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1736, Cass., sez. IV, 4.12.2006 (dep. 25 gennaio 2007), n. 2635, in *Cass. pen.*, 2008, p. 677, Cass., sez. I, 11.3.2009 (dep. 26 maggio 2009), n. 21669, in *CED*, Cass., sez. IV, 15.1.2015 (dep. 30 gennaio 2105), n. 4649, cit., Cass., sez. III, 24.6.2015 (dep. 16 luglio 2015), n. 30891, in *CED*. Inoltre, occorre precisare che già durante la vigenza del vecchio codice di rito, l'interpretazione della dottrina all'assenza dell'interprete al momento dell'interrogatorio dell'imputato, sebbene non espressamente sanzionata dal legislatore, andava considerata una nullità assoluta ai sensi dell'art. 185, n. 3, comma 1, c.p.p. 1930. In tal senso cfr. G. GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 436 secondo cui: «è valido l'interrogatorio assunto senza la presenza di un interprete, quando l'imputato non sia in grado di comprendere la lingua italiana?...la soluzione è sintomatica della funzione che si attribuisce all'interrogatorio dell'imputato e, più in generale alla visione che si ha del diritto di difesa...Quando l'imputato non comprende chiaramente di che cosa lo si accusa, quando l'interrogatorio è degradato ad un "adempimento di vuota ritualità", il diritto di difesa garantito dalla Costituzione risulta chiaramente violato. Ebbene, non è seriamente dubitabile che per l'imputato straniero, anche se in possesso di qualche cognizione di lingua italiana, ogni contestazione non tradotta nella sua lingua d'origine, non può essere né chiara né precisa...Dunque, l'interrogatorio svolto senza l'ausilio di un interprete, nel caso in cui all'imputato non sia facilmente intellegibile la lingua impiegata per interrogarlo, è da considerare invalidamente assunto».

<sup>59</sup> In tal senso v. R. DEL COCO, *Ordine europeo di indagine e poteri sanzionatori del giudice*, cit., p. 11.

<sup>60</sup> V. Cass., sez. II, 9 aprile 2015, Masciullo, in *CED*, n. 259523.

Dello stesso tenore l'orientamento con il quale sempre la Corte di cassazione ha statuito che «la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa all'esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloggato in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, non è necessaria in quanto l'indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame»<sup>61</sup>.

Si pensi, inoltre, alla previsione dell'art. 143, comma 2 c.p.p. secondo la quale le sentenze, provvedimenti ricompresi nell'elenco tassativo di atti, meritano la traduzione da parte del giudice. Anche con riferimento a quest'ultimo caso le pronunce della Corte di legittimità lasciano interdetti. Dall'art. 143, comma 2 c.p.p. emerge, infatti, che l'imputato non ha diritto a richiedere ed ottenere la traduzione del dispositivo di sentenza. Secondo la Corte, infatti, «l'omessa traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato straniero...non integra ipotesi di nullità ma, in caso di specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile»<sup>62</sup>.

A quest'ultimo proposito non va sottaciuta una mancata condivisione di quanto statuito dalla Corte di cassazione.

Tale ultimo orientamento giurisprudenziale giustifica, infatti, la mancata traduzione del dispositivo di sentenza sulla base del fatto che i termini per proporre impugnazione decorrono dal deposito della motivazione e non dalla lettura del dispositivo in udienza. È del tutto evidente che un'interpretazione restrittiva degli atti a traduzione obbligatoria non garantisca l'imputato della conoscenza e della comprensione dell'esito del procedimento penale a suo carico.

Deve, allora, concludersi che l'assenza di norme dirette a sanzionare il mancato rispetto del diritto all'interprete e alla traduzione degli atti nei confronti dello straniero non possono «indurre a sottovalutare il rilievo secondo cui nessun sistema processuale può fare a meno di un certo grado di formalismo accompagnato da sanzioni, coesenziali alla stessa idea di processo inteso quale sequenza cronologicamente ordinata di atti, diretti alla emanazione di un provvedimento finale. In questa prospettiva, le sanzioni, al pari delle regole processuali, appaiono strumentali ad assicurare il regolare svolgimento del procedimento, garantendo, anche e soprattutto, la tutela dei diritti delle parti»<sup>63</sup>.

Considerato, pertanto, il rapporto inscindibile tra regola e sanzione, la mancata previsione proprio di quest'ultima fa perdere alla regola la propria identità riducendola, così, ad una mera raccomandazione derogabile in via di applicazione.

Ne deriva, in estrema sintesi, che l'analisi sin qui svolta sulle modifiche legislative dirette a garantire un equo processo all'imputato straniero evidenzia un primo passo verso la realizzazione di tale obiettivo. Una strada ancora più lunga, però, deve essere percorsa per realizzare quell'armonia auspicata dall'Europa a cui l'Italia è chiamata ad adeguarsi.

---

<sup>61</sup> V. Cass., sez. I, 20 novembre 2014, n. 48299, in *CED*, n. 261162 e conformemente Cass., sez. II, 5.4.2017 (dep. 6 giugno 2017), n. 27988, in *Diritto & Giustizia*, 7 giugno 2017.

<sup>62</sup> V. Cass., sez. III, 4 febbraio 2015 (dep. 8 maggio 2015), n. 19195, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1702.

<sup>63</sup> Così R. DEL COCO, *Ordine europeo di indagine e poteri sanzionatori del giudice*, cit., p. 10.



7/2018

L'obiettivo deve, dunque, essere quello di coniugare l'intervento del legislatore italiano all'interpretazione di esso fornita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e di superare, così, le rilevate criticità per adeguare l'ordinamento italiano agli ambiziosi *standard* fissati dalle Direttive europee. Solo in questo modo l'Italia potrà garantire anche allo straniero il diritto ad un processo equo attraverso il pieno ed effettivo diritto di difesa.